Giornata di studio 3 giugno 2019

**Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama**

**e alla riservatezza**

SACRAMENTI

Intervento dell’avv. Carlo Acquaviva

**1. -** Oggetto della prima parte della riflessione è la dimostrazione del fondamento giuridico della affermazione secondo la quale non occorre acquisire il consenso né rendere l’informativa per l’acquisizione dei dati da iscrivere nei registri dei sacramenti, essendo i registri stessi compiutamente regolati dal diritto canonico.

**2. -** Il consenso e l’informativa, che costituivano i due principi cardine del sistema di protezione dei dati personali previsto nel previgente codice della privacy, hanno subito una profonda rimodulazione a seguito della entrata in vigore del Regolamento Europeo.

In particolare, nel sistema previsto per l’ordinamento civile, la liceità del trattamento ricorre, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento europeo, in presenza di almeno una tra le diverse condizioni in detto articolo previste: l’espresso consenso dell’interessato è solo una delle possibili condizioni di liceità del trattamento, che si affianca, tra le altre condizioni, alla condizione che “*il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” (lett. “*c*”), alla condizione che “*il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*” (lettera *d*”), ovvero alla condizione che “*il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore*” (lettera “*f*”), precisando la norma che la surrichiamata lettera “*f*” “*non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti*”.

L’articolo 6 deve essere poi coordinato con il successivo articolo 9, che prevede il divieto di trattamento di categorie particolari di dati personali – che precedentemente erano denominati dati sensibili, tra i quali quelli che rivelino le convinzioni religiose – salvo che l’interessato non abbia prestato il proprio consenso esplicito, ovvero, tra le altre ipotesi, se “*il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da organismo che persegua finalità religiose, a condizione che il trattamento riguardi unicamente le persone che hanno contatti regolari con l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati all’esterno senza il consenso dell’interessato”* (lettera “d”), ovvero se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dello Stato (lettera “*g*”).

Già una prima analisi delle suindicate norme consente fin d’ora anticipare che il trattamento – anche il trattamento di quei dati personali particolari quali quelli idonei a rivelare le convinzioni religiose - è lecito anche senza il consenso esplicito dell’interessato qualora tale trattamento sia effettuato per compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (lettera “*d*” dell’art. 6, e lett. “*g*” dell’art. 9), dovendosi tale norma raccordare con l’art. 2 *sexies* , comma 2°, del Codice di protezione dei dati personali, come introdotto dalla novella dell’agosto 2018, secondo il quale, al fine della ammissione dei trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera “*g*”), del medesimo articolo, si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri in materia – tra le altre e con riguardo alla fattispecie che ci interessa in questa sede - di “*tenuta degli atti e dei registri dello stato civile*”.

In simmetria con tali disposizioni, la Chiesa cattolica – nell’esercizio della sua autonomia e sovranità riconosciuta anche dall’art. 7 della Costituzione – si è data una regolamentazione analoga a quella dello Stato italiano, che recepisce, con il criterio della conformazione, quanto stabilito dal Regolamento europeo. Questa regolamentazione è contenuta nel Decreto generale per la tutela della buona fama e la riservatezza, come modificato, con la *recognitio* della Santa Sede, dalla 71^ Assemblea Generale della CEI del 21-24 maggio 2018.

In particolare, con riferimento alla questione in esame, l’art. 4 del Decreto generale stabilisce che il trattamento è lecito quando “*è necessario per adempiere un obbligo, previsto dalle norme canoniche o dalle norme civili al quale il titolare del trattamento è soggetto*” (lettera b) ovvero quando “*il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*” (lettera “c”).

Da tali norme emerge che – come per l’amministrazione dello Stato è considerato di pubblico interesse la “*tenuta dei registri dello stato civile*” - così per la Chiesa, la cui autonomia e sovranità consente un pieno raffronto con la disciplina prevista nella materia *de qua* per le amministrazioni pubbliche, è di *interesse pubblico* o *connesso all’esercizio di pubblici poteri* la tenuta dei registri dei sacramenti.

**3. -** Sulla base di una coerente ricostruzione del dato normativo, si deve ritenere che per l’acquisizione dei dati da trascrivere nei registri dei sacramenti non è neppure necessario rendere una specifica informativa all’interessato.

In particolare, l’articolo 14 del Regolamento europeo stabilisce che le disposizioni che stabiliscono l’onere di fornire le informazioni agli interessati non sia applicano sia se l’interessato “*dispone già delle informazioni*” (art. 14, comma 5, lettera “a”), sia se “*l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato*” (art. 14, comma 5, lettera “c”).

In simmetria con tale disposizione, il Decreto generale stabilisce (articolo 6) che non è obbligatorio rendere le informazioni all’interessato se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni, aggiungendo, con riguardo ai dati non ottenuti presso l’interessato – ma comunque esprimendo una regola generale estensibile anche alla ipotesi di dati raccolti presso l’interessato - che l’informazione non è necessaria neppure quando l’ottenimento o la comunicazione dei dati siano espressamente disciplinati dalla legge che prevede misure adeguate per tutelare i legittimi interessi della persona interessata.

Orbene, nel caso dei dati da iscrivere nei registri dei sacramenti ricorrono entrambe le condizioni per la esenzione dall’onere di rendere la informativa, considerato, per un verso, che l’interessato già dispone delle informazioni relative al trattamento di cui si tratta, essendo il trattamento stesso compiutamente regolato dalle norme di diritto canonico che, come tali, si considerano conosciute dai fedeli; per altro verso, che l’ottenimento o la comunicazione dei dati da iscrivere nei registri sono espressamente disciplinati dalla legge canonica che prevede misure adeguate per tutelare i legittimi interessi della persona interessata, specificando i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse rilevante, nonchè le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Sulla base di tale inquadramento giuridico, si può dunque concludere che non occorre acquisire il consenso né rendere l’informativa per l’acquisizione dei dati da iscrivere nei registri dei sacramenti, dovendosi però completare l’affermazione con la indicazione di quanto stabilisce al riguardo la normativa canonica, perché è proprio la compiutezza di tale disciplina che consente di sorreggere la suindicata conclusione.

**4. -** Il Decreto generale per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza contiene una serie di fondamentali premesse generali che, anche mediante i richiami normativi contenuti nelle note allegate al testo ufficiale, collocano le disposizioni nel contesto del diritto universale della Chiesa, richiamando, tra l’altro, la vigente disciplina canonica in special modo per quanto concerne la celebrazione del matrimonio canonico, le disposizioni circa il segreto naturale, d’ufficio e ministeriale con particolare riferimento al segreto sacramentale nella confessione, la tenuta degli archivi ecclesiastici, la celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili, oltre che le disposizioni di diritto particolare date dalla Conferenza Episcopale Italiana con particolare riguardo al sacramento del matrimonio e all’annotazione del battesimo dei figli adottivi.

In questo contesto ordinamentale si collocano le norme particolari relative alla tenuta dei registri dei sacramenti e, in particolare, l’art. 8 del richiamato Decreto generale, che disciplina i registri, cioè i volumi nei quali sono annotati, in successione cronologica e con indici, l’avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l’appartenenza o la partecipazione ecclesiale.

I registri dei sacramenti che possono essere ricondotti alla norma di cui all’art. 8 – come indicato nella scheda dell’Ufficio giuridico – sono i seguenti:

* Battesimo
* Matrimonio
* Defunti
* Registro delle messe intenzionate
* Cresime
* Ordinazioni
* *Ordo viriginum*
* Prime comunioni

Il Decreto Generale della CEI in materia di tutela del diritto alla buona fede e alla riservatezza del 25 maggio 2018 nulla innova circa il trattamento dei dati contenuti in questi registri né impone ulteriori adempimenti rispetto a quanto previsto nella previgente formulazione del Decreto stesso.

**5. –** Procedendo, comunque, ad una breve illustrazione dei profili operativi relativi alla tenuta dei registri dei sacramenti, si deve sottolineare che, nel rispetto del principio di minimizzazione, i dati da richiedere e da conservare nei registri devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 3 §1 c del Decreto).

Ciò significa che è legittima solo la raccolta e la conservazione di quei dati stabiliti dalla legge canonica o che vengono registrati secondo la consolidata prassi canonica. Ad esempio, nel registro dei battesimi si eviterà di segnare la professione dei genitori o di padrino e madrina; l’età e la professione degli sposi e dei testimoni saranno necessari per compilare l’atto di matrimonio ma si eviterà di annotare sullo stesso i numeri telefonici o gli indirizzi email degli stessi.

L’interessato, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, ha diritto a chiedere certificati, estratti o attestati dei dati contenuti nei registri dei sacramenti, ma non ha diritto di accedere agli stessi mediante consultazione diretta.

L’accesso ai registri deve essere permesso al minore numero di persone possibile: il parroco, se strettamente necessario, potrà permettere l’accesso ai registri ai presbiteri della parrocchia e ai collaboratori non presbiteri debitamente istruiti e autorizzati, che in ogni caso non potranno firmare certificati, salvo delega formale.

*I registri canonici in cui i dati sono registrati devono essere ben custoditi, per evitare sia il deterioramento sia la consultazione da parte di persone non autorizzate (art. 3 §1, f del Decreto)*: i registri non devono essere lasciati incustoditi in luoghi frequentati dando a chiunque la possibilità di consultarli.

Seppure i registri dei sacramenti debbono essere redatti in formato cartaceo, il già richiamato art. 8 consente che “*i dati contenuti nei registri possono essere raccolti anche in un archivio magnetico, comunque non sostitutivo dei medesimi registri*”. L’accesso ai dati contenuti nell’eventuale aggiuntivo archivio informatico deve essere tutelato, oltre che dalla sicurezza del luogo in cui è conservato il supporto hardware (computer/server), da una chiave informatica di accesso conservata dal titolare del trattamento e periodicamente mutata; tale chiave di accesso deve essere custodita, in busta sigillata, nell’archivio del soggetto proprietario dell’archivio informatico.

I dati conservati nei registri dei sacramenti non possono essere utilizzati per nessun altro fine (art. 3 §1, b del Decreto): così, ad esempio, i dati ricevuti per la trascrizione sui registri canonici non potranno essere inseriti nell’anagrafe parrocchiale e utilizzati per avvertire l’interessato di eventuali altre iniziative parrocchiali (catechesi, eventi culturali, ecc.).

I certificati dei sacramenti devono essere compilati in ambienti e con modalità che garantiscano la riservatezza dei registri. Si eviterà, ad esempio, di aprire il registro dei battezzati dinanzi al richiedente in modo che possa facilmente leggere i dati ivi contenuti.

I certificati e gli attestati dei sacramenti, infine, possono essere rilasciati esclusivamente agli interessati; ai loro genitori o tutori se minorenni ovvero a chiunque da essi sia delegato.

**6. -** Una ultima nota deve essere riservata alla richiesta di annotazione dell’abbandono formale della Chiesa cattolica da parte di un fedele battezzato.

Al riguardo, sembra appena il caso di richiamare i noti arresti del Garante, secondo il quale occorre distinguere tra la richiesta di aggiornamento, rettificazione o eventualmente l´integrazione in relazione a dati inesatti o incompleti, e la richiesta avente ad oggetto la vera e propria cancellazione di dati. Questa può essere richiesta solo quando i dati siano trattati in violazione di legge, oppure quando la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e utilizzati.

In questo caso, i dati relativi all´avvenuto battesimo di un fedele – anche a seguito della richiesta di “*sbattezzo*” da parte del fedele stesso - non risultano trattati in violazione di legge e rientrano nelle attività pertinenti alla confessione religiosa.

Il Garante della privacy, infatti, ha precisato che il battesimo è anche un atto giuridico costitutivo che segna l´ingresso di una persona nella Chiesa cattolica e la sua registrazione non costituisce solo un dato relativo all´aderente, ma rappresenta un aspetto della vita dell´organismo ecclesiale.

In altre parole, la Chiesa, al pari, ad esempio di quanto può avvenire per vari organismi associativi (partiti, sindacati, associazioni ecc.), non può cancellare la traccia di un avvenimento che storicamente l´ha riguardata, se non a costo di modificare la stessa rappresentazione della propria realtà.

La questione, ha sottolineato il Garante, assume anche un rilievo particolare in considerazione del fatto che i registri dei battezzati rientrano fra i registri ufficiali della Chiesa cattolica e, quindi, di un ordinamento "*indipendente e sovrano*" rispetto a quello dello Stato italiano, così come previsto dall´art. 7 della Costituzione.

L´aspirazione degli interessati, dunque, a vedere correttamente rappresentata la propria attuale immagine riguardo alle convinzioni originarie o a quelle dei genitori, può, semmai, essere adeguatamente soddisfatta da misure diverse dalla pura e semplice cancellazione.

In questa prospettiva, tenuta ferma la necessità di rendere comunque inequivocabile la volontà dell´interessato di dare una esatta rappresentazione di sé, il Garante ha suggerito alcune modalità pratiche attraverso le quali soddisfare tale esigenza. In alcuni casi l´interessato potrà richiedere, ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato contenuto nel registro; in altri, potrà, invece, richiedere di allegare agli atti la propria motivazione.

Il Garante ha anche evidenziato come dalla volontà dell´interessato di abbandonare una determinata comunità discenda l´impossibilità di continuare a considerare la persona in questione come appartenente al gruppo, all´associazione o, come nel caso specifico, alla confessione religiosa. In questa prospettiva, risulta impedita la possibilità di continuare a considerare la persona fra gli aderenti alla comunità in caso, ad esempio, di eventuali attività, anche di tipo statistico, che debbano essere compiute successivamente a detta manifestazione di volontà.

L´Autorità ha, pertanto, concluso affermando che il registro di battesimo, in riferimento ad una persona che si dichiari ateo, non contiene dati trattati illecitamente, né notizie inesatte o incomplete, ma documenta un fatto realmente avvenuto.

Resta, peraltro, impregiudicato il diritto del ricorrente a fare integrare questa documentazione che lo riguarda, anche senza dover specificare le motivazioni che sono alla base della sua richiesta.

In questa linea, quindi, trova conferma della perfetta legittimità di quanto stabilito dall’art. 8, § 8, del Decreto generale, secondo il quale la richiesta di opposizione o cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi alla avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone: tale richiesta deve essere annotata nel registro[[1]](#footnote-1) e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati se non con l’autorizzazione dell’Ordinario.

1. **Procedura da seguire nel caso di richiesta di non appartenere più alla Chiesa cattolica e/o di essere cancellati dal registro dei battezzati**

   1. Il parroco che riceve la richiesta di non appartenere più alla Chiesa cattolica e/o di essere cancellato dal registro dei battezzati deve anzitutto accertare l’identità del richiedente. Se la richiesta è trasmessa per posta, l’istanza deve essere firmata dall’interessato e deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

   2. Nel caso in cui il richiedente non risulti essere stato battezzato nella parrocchia alla quale è indirizzata l’istanza di cancellazione dal registro dei battezzati, il parroco deve immediatamente notificare per iscritto al richiedente l’impossibilità a dare seguito alla richiesta, fornendogli eventuali indicazioni utili all’individuazione della parrocchia competente.

   3. Se il richiedente risulta essere stato battezzato nella parrocchia alla quale è inoltrata l’istanza di cancellazione dal registro dei battezzati, il parroco deve procedere entro quindi giorni alla annotazione della richiesta nel relativo registro ai sensi del Decreto Generale CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, art. 2, § 9 (modello A), dandone riscontro al richiedente (modello B).

   4. Se l’interessato, oltre alla istanza di cancellazione dal registro dei battezzati, richiede anche di non essere più considerato appartenente alla Chiesa cattolica, il parroco, se competente in base al domicilio canonico del richiedente, nella lettera di riscontro della avvenuta annotazione dell’istanza di cancellazione nel registro dei battezzati deve anche invitare il richiedente ad un colloquio personale, spiegandogli con chiarezza il contenuto e gli effetti dell’atto di defezione (modello C);

   5. Se il richiedente non si presenta al colloquio, il parroco deve valutare se la richiesta e il successivo comportamento configurino l’esistenza o meno di un personale, cosciente e libero atto di abbandono dalla Chiesa cattolica, impiegando i criteri valutativi espressi dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Il parroco, se accerta positivamente la volontà dell’interessato, deve procedere ad annotare nel libro dei battezzati la dicitura esplicita di avvenuta “*defectio ab Ecclesia catholica actu formali*”.

   6. Il parroco, al quale è pervenuta la richiesta di non essere più considerato appartenente alla Chiesa cattolica da parte di un soggetto che non ha il domicilio canonico nella circoscrizione della parrocchia, nella lettera di riscontro della avvenuta annotazione dell’istanza di cancellazione nel registro dei battezzati deve invitare il richiedente a rivolgersi all’Ordinario o parroco proprio al fine di confermare la decisione di abbandonare la Chiesa cattolica (modello D);

   7. L’Ordinario o il parroco proprio, al quale un battezzato abbia presentato esclusivamente la richiesta di non essere più considerato appartenente alla Chiesa cattolica, deve invitare il richiedente ad un colloquio personale, spiegandogli con chiarezza il contenuto e gli effetti dell’atto di defezione (modello E);

   8. Se il richiedente non si presenta al colloquio, l’Ordinario o il parroco proprio deve valutare se la richiesta e il successivo comportamento configurino l’esistenza o meno di un personale, cosciente e libero atto di abbandono dalla Chiesa cattolica, impiegando i criteri valutativi espressi dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi. L’ordinario o parroco proprio, se accerta positivamente la volontà dell’interessato, deve provvedere perché nel libro dei battezzati venga eseguita da parte del parroco competente l’annotazione con la dicitura esplicita di avvenuta “*defectio ab Ecclesia catholica actu formali*”. [↑](#footnote-ref-1)